



# COMUNE DI MIRA

*Città d'Arte*

*Città Metropolitana di Venezia*

30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri - Tel. 0415628211 (centralino) - Fax 0415628350 - cod. fisc. 00368570271

Indirizzo Internet: [www.comune.mira.ve.it](http://www.comune.mira.ve.it) E-mail: [cultura@comune.mira.ve.it](mailto:cultura@comune.mira.ve.it)

## SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

### SERVIZI DEMOGRAFICI E SPORTELLO UNICO SERVIZI AL CITTADINO

Allegato B)

#### **CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DI PREGIO DENOMINATO " \_\_\_\_\_ " LIMITATAMENTE AL TEMPO NECESSARIO PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE**

L'anno \_\_\_\_\_ questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede comunale di Mira

tra:

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ (codice fiscale n. \_\_\_\_\_ partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, di seguito denominato "comodante";

ed il

2. Comune di Mira, (Codice fiscale 00368570271) comodatario, di seguito denominato "comodatario", rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 107 del D.P.R. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

#### PREMESSO:

che il Comune di Mira intende offrire - a coloro che lo desiderino - la possibilità di contrarre matrimonio con rito civile, oltre che nella sede comunale tradizionale e presso la Sala degli Specchi di Villa Contarini detta "dei Leoni", nelle dimore di pregio di proprietà privata che aderiscono all'iniziativa che intendono contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico locale potendo favorire una migliore visibilità dell'offerta del territorio mirese;

che in data \_\_\_\_\_ il Sig./la Società \_\_\_\_\_ proprietario/gestore della \_\_\_\_\_, sede di eventi, ricevimenti, convegni ecc., ha aderito all'iniziativa, allo scopo ampliare la proposta dei servizi offerti;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ARTICOLO 1 (oggetto e finalità)

Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta per l'istituzione di un Ufficio di Stato Civile atto alla sola celebrazione di matrimoni civili, quota dell'immobile e relative pertinenze funzionali dell'immobile, sito in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ come definita dall'unita planimetria (allegato 1) della

superficie di mq. \_\_\_\_\_, quota dell'immobile ritenuta idonea allo scopo per cui viene concessa e che versa nello stato di manutenzione di cui all'allegato verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti (allegato 2).

## ARTICOLO 2 (destinazione d'uso)

Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento di questa funzione.

A questo scopo nell'immediatezza di ogni matrimonio, il Comune provvederà alla costituzione negli ambienti in questione di separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione di gonfalone, labaro od altra insegna recante lo stemma del Comune di Mira.

Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno quindi da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

## ARTICOLO 3 (condizioni e tariffe)

Con apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale sono stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili.

La tariffa copre il costo del servizio offerto dal Comune di Mira per la celebrazione del rito civile, al comodante non verranno riconosciuti diritti di alcuna entità sia di tipo economico che di servizi collegati, nemmeno da parte dei nubendi ai quali il comodante non potrà richiedere alcun corrispettivo per l'uso del locale concesso per la sola celebrazione del rito civile.

## ARTICOLO 4 (allestimento della sala e/o ambienti)

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento degli ambienti adibiti a separato Ufficio di Stato Civile, comprendente almeno:

1. un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate allo sottoscrizione di atto pubblico;
2. n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni;
3. n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante.

A discrezione del comodante potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti. Durante il matrimonio il luogo di celebrazione è ad ogni effetto "Ufficio di Stato Civile" e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro quali la somministrazione di bevande ed alimenti, ecc.. Le parti ammettono l'utilizzo di apparecchiature sonore e/o di strumenti musicali.

## ARTICOLO 5 (accessibilità del luogo di celebrazione)

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso dell'Ufficio di Stato Civile.

L'immobile dovrà perciò adottare le misure necessarie affinché eventuali cancelli, portoni, sbarre ecc. o qualsiasi altro ostacolo, non impediscano a chicchessia l'accesso o la permanenza nel luogo di celebrazione.

## ARTICOLO 6 (responsabilità ed obbligazioni del Comune)

In relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale è concesso il comodato d'uso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi".

## ARTICOLO 7 (responsabilità ed obbligazioni del privato)

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile e le eventuali spese straordinarie sono

a carico del comodante.

**ARTICOLO 8**  
(restituzione in pristino)

Al termine di ogni celebrazione il Comune rimuove le proprie insegne, trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato Civile comunale per la loro registrazione e custodia, e – senza alcuna formalità - riconsegna i locali che, rientrati nella piena disponibilità del privato potranno essere destinati ad altro uso.

**ARTICOLO 9**  
(modifica)

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

**ARTICOLO 10**  
(durata)

La durata del presente contratto è convenuta in anni tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Può essere rinnovato per uguale periodo, previa semplice proposta del Comune comodatario entro sessanta giorni dalla scadenza e accettazione del comodante entro trenta giorni.

Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto con comunicazione da inviare alla controparte con raccomandata a/r o a mezzo PEC, da effettuarsi con preavviso di mesi sei decorrenti dalla data di ricevimento.

Le parti possono convenire consensualmente termini diversi da quelli previsti dal presente articolo.

**ARTICOLO 11**  
(ispezioni)

E' diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

**ARTICOLO 12**  
(avvio e decadenza)

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto si provvederà, con delibera di Giunta Comunale, all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile come previsto dall'art. 3 del DPR 396/2000. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

E' facoltà delle parti di recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con il preavviso di 6 (sei) mesi.

**ARTICOLO 13**  
(spese contrattuali)

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodante. Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.

**ARTICOLO 14**  
(controversie)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Venezia.

Si allega:

- 1) planimetria;
- 2) verbale di consegna dell'immobile sottoscritto dalle parti.

Il presente contratto vien letto, confermato e sottoscritto dalle parti in calce alla presente ed a margine delle pagine, così come per gli allegati 1 e 2.

Per il Comune

Il proprietario

